

Procedimento R.G. n. 12-1/2024



N. 21/2024 Sent.
N. 481/2024 Cron.
N. 22/2024 Rep.
N. 101/2024 L.C.
N. 091/2024 L.C.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Paolo Rampini	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice
dott. Andrea Carena	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 20.2.2024 **Turello Bianca**, nata ad Asti (AT) il 27.8.1959 (C.F.: TRLBNC59M67A479C) e **Pozzebon Renzo**, nato ad Asti (AT) l'1.5.1950 (C.F.: PZZRNZ50E01A479Q), entrambi residenti in Asti (AT), Via Secondo Pia n.20, coniugi, conviventi, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec: aratamatteo@legalmail.it, con l'ausilio dell'avv. Nicoletta Gaj, nominata Organismo di Composizione della Crisi, hanno avanzato chiesto l'apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata.

Con decreto del 28.2.2024 il giudice delegato alla trattazione del procedimento ha richiesto chiarimenti ed integrazioni documentali e, all'esito, ha rimesso a questo collegio la decisione in merito alla domanda di apertura della liquidazione controllata.

A sostegno della domanda oggetto di esame il ricorrente risulta aver depositato la documentazione di cui al ricorso introduttivo e alla successiva memoria integrativa del 14.3.2024, in atti.

E' inoltre stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C. Avv. Gaj, nella quale si da atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e in cui viene illustrata la situazione economico patrimoniale della debitrice.

* * *

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza (e della sede legale) dei ricorrenti.
2. I ricorrenti non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Essi non svolgono, infatti, attività di impresa.

3 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, i ricorrenti non risultano titolari di beni immobili e mobili di significativo valore, presentano una esposizione debitoria complessiva di circa 115.000,00 euro, in larga parte scaduta, e, a fronte di redditi complessivi da pensione e da lavoro dipendente pari a circa 2.650,00 euro al mese, risultano versare in stato di sovraindebitamento da crisi ai sensi dell'art. 2 c. 1 CCII.

4. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, Avv. Gaj, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Nel corso della liquidazione meriteranno tuttavia approfondimenti alcuni aspetti volti alla esatta individuazione dell'attivo, e all'accertamento della meritevolezza in capo ai debitori. In particolare, dovrà essere approfondito l'esame dei costi necessari per il sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti.

Inoltre, dovrà essere approfondita - in sede di formazione dello stato passivo - la posizione in ordine alla collocazione del compenso del professionista del ricorrente (che, contrariamente al consolidato orientamento di questo Tribunale, si propone in prededuzione).

5. Tutto ciò premesso ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che, per ragioni di opportunità, e considerato anche che si è resa necessaria richiesta di integrazione al fine di approfondire aspetti fondamentali quali l'accertamento dell'effettiva consistenza dell'attivo, si ritiene di nominare in persona diversa rispetto al professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica familiare, senza che il Tribunale sia vincolato dalle indicazioni avanzate al riguardo dai ricorrenti.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve peraltro essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di

Turello Bianca, nata ad Asti (AT) il 27.8.1959 (C.F.: TRLBNC59M67A479C)

e

Pozzebon Renzo, nato ad Asti (AT) l'1.5.1950 (C.F.: PZZRNZ50E01A479Q), entrambi residenti in Asti (AT), Via Secondo Pia n.20,

a) nomina giudice delegato il dott. Andrea Carena;

- b) nomina liquidatore l'avv. Dario Olivero, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- f) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- g) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Asti nella camera di consiglio dell'11.4.2024.

Il Giudice estensore
Dott. Andrea Carena

Il Presidente
Dott. Paolo Rampini

TRIBUNALE di ASTI
Depositato in Cancelleria
Il Funzionario, (l) 12 APR 2024